

BVGer C-2494/2012 vom 2. April 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2494_2012

FR: TAF C-2494/2012 du 2 avril 2013

IT: TAF C-2494/2012 del 2 aprile 2013

Regeste

Divieto d'entrata

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2

In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

E. 1.3

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4

A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3. Poiché nel suo gravame A. _____ ha chiesto l'assunzione di diversi mezzi di prova, e meglio: la sua audizione, il richiamo dell'incarto relativo all'ultimo procedimento penale in cui è stato coinvolto, l'audizione di tre testimoni e l'allestimento di una perizia giudiziaria, occorre dapprima esaminare tali censure di natura formale. L'interessato ha inoltre segnalato di non volere rinunciare a nessuno dei suoi diritti garantiti dalla CEDU (udienza pubblica, contraddittorio, etc), se non

previo suo consenso espresso scritto. 3.1. Per quanto attiene l'audizione personale e di testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF avviene di regola per iscritto (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid. 2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1). In merito ai diritti garantiti dalla CEDU di cui si prevale in generale A. _____, giova rilevare come nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare il ricorrente non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentito oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di entrata/uscita e soggiorno di stranieri (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_244/2001 del 3 febbraio 2012 consid. 3; 2D_30/2011 del 22 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_717/2009 del 15 aprile 2010 consid. 1.3. e giurisprudenza ivi citata). Non è quindi dato seguito alle domande di audizione personale e di testimoni formulate dall'interessato. 3.2. Per quanto concerne le richieste formulate dal ricorrente tendenti al richiamo dell'incanto relativo all'ultimo procedimento penale a cui è stato sottoposto e all'allestimento di una perizia giudiziaria, oltre a quanto testé esposto, giova rilevare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di quanto esposto, anche le suddette richieste di assunzione di prove non possono essere prese in considerazione. 4.4.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata

modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 4.2. Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

4.3. Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

4.4. L'OASA, in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, *Migrationsrecht*, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

5. In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr).

5.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva

64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 5.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 5.3. In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

E. 6.1

I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono

necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).

E. 6.2

Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

E. 7.1

Dagli atti di causa emerge che A._____ ha risieduto in Svizzera dall'età di 4 anni, ossia dal 1968. Durante tale soggiorno dal 1991 egli è stato condannato a 19 riprese, segnatamente per ripetute infrazioni e contravvenzioni alla LStup e alla LCStr, oltre che per reati contro il patrimonio (furto), contro l'onore (ingiuria) e contro la libertà personale (minaccia). Complessivamente l'interessato è stato condannato a delle pene pari a 33 mesi e mezzo di detenzione (sia in espiazione sia sospesi condizionalmente), nonché al pagamento di fr. 10'050.-- di multa (cfr. incarto dell'UFM). In data 13 ottobre 1992, il ricorrente è stato inoltre condannato dal Tribunale di Como per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla pena di 4 mesi di reclusione sospesa condizionalmente e alla multa di Lire 1'400'000.- (pari a Euro 723.04). In sostanza, dall'età di 27 anni, A._____ ha tenuto un comportamento delittuoso, interessando regolarmente le autorità di polizia e giudiziarie durante un arco temporale di circa 18 anni.

E. 7.2

Nella sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 15 ottobre 2009, su cui l'UFM ha in particolare fondato il proprio provvedimento, i giudici penali hanno ritenuto che A._____ ha "venduto ca. 50/60 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuta); acquistato e trasportato 12 grammi di eroina (grado di purezza del 28%), offerto ca. 22 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto), come pure "consumato 150/170 grammi

di eroina, nonché almeno un'ulteriore trentina di buste dose della stessa sostanza, nonché acquistato e detenuto 50 grammi di eroina (grado di purezza del 28%) ed ulteriori 10 grammi dello stesso stupefacente (cfr. sentenza penale, pag. 7). Pur riconoscendo al ricorrente di avere agito in stato di scemata responsabilità, la Corte ha formulato una prognosi negativa, ragione per cui la pena non è stata posta al beneficio della sospensione condizionale (cfr. sentenza penale, pag. 8).

E. 7.3

A fronte di quanto sopra, il Tribunale sottolinea che i fatti perpetrati da A. _____ sono oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto in particolare dei beni giuridici toccati con la violazione della LStup, segnatamente la salute pubblica e l'integrità fisica. 8. 8.1. A questo stadio della procedura occorre inoltre esaminare se il comportamento tenuto dall'interessato costituisca una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo atto ricorsuale A. _____ ha evidenziato la prognosi positiva emessa nei suoi confronti dalle autorità ticinesi di esecuzione della pena, sottolineando poi come a far data dalla sua liberazione condizionale nel settembre 2010, egli abbia seguito un percorso di totale disintossicazione, di reinserimento sociale e lavorativo, precisando di non avere più commesso alcun reato. Tali argomenti non permettono comunque di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. Dall'istruttoria è infatti emerso che il ricorrente è pesantemente recidivo e che nonostante le diverse condanne privative di libertà subite e gli otto ammonimenti della SPI e della SP, con cui lo si minacciava in caso di recidiva dell'espulsione, segnatamente in data 25 agosto 1992, 6 maggio 1993, 9 dicembre 1996, 22 maggio 2000, 16 maggio 2001, 20 giugno 2003, 12 aprile 2005 e 29 novembre 2006, egli ha mantenuto durante circa ben 18 anni un atteggiamento pericoloso per la collettività. Il ricorrente non ha appreso nulla dai procedimenti penali, dalle condanne e dalle carcerazioni, tanto da dover constatare un certo carattere di irriducibilità. Pertanto non è nemmeno possibile emettere una prognosi positiva nei suoi confronti tale da indicare che il rischio di comportamenti delittuosi futuri sembri fugato o perlomeno ridotto. Di transenna va infine rilevato che, con decisione del 15 settembre 2010, il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha rilevato in merito all'interessato che "il suo comportamento durante l'esecuzione della pena è stato corretto ed ha dimostrato affidabilità sia sul lavoro che durante i congedi, anche quando si è trovato nelle fasi dell'espiazione della pena più responsabilizzante del lavoro e dell'alloggio esterno", evidenziando però che "è dunque da escludere che egli possa essere liberato condizionalmente senza la matematica sicurezza di un allontanamento dalla Svizzera. In effetti la sua permanenza in Svizzera lo metterebbe comunque in una situazione altamente precaria ed esposto ad ulteriori ingenti rischi di recidiva, proprio per l'impossibilità di un suo reinserimento" "si ritiene che le condizioni attuali per concedere a A. _____ la liberazione ai 2/3 sono date se è possibile un regolare espatrio dalla Svizzera" (cfr. sentenza del giudice dell'applicazione della pena, pag. 3). 8.2. In conclusione, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della durata delle pene detentive (in totale quasi tre anni), della reiterazione delle stesse su un arco temporale molto lungo (18 anni), il Tribunale considera che A. _____ rappresenta ancora una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione di un divieto d'entrata della durata di tre anni quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che il ricorrente, alla luce delle ripetute infrazioni commesse, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è dunque più favorevole dell'Accordo.

E. 9.1

Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della proporzionalità.

E. 9.2

A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 15 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfeli/Georg Müller/Felix Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

E. 9.3

Per quanto attiene alla proporzionalità delle decisione impugnata, si rammenta che A. _____ non ha smesso di delinquere per circa 18 anni, e questo malgrado gli sia stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il proprio comportamento. Le autorità cantonali hanno infatti emesso ben otto decisioni di ammonimento prima di pronunciare la revoca del permesso di domicilio del 18 febbraio 2010 e le pene inflittele in sede penale sono state sovente sospese condizionalmente. Ciò nonostante il ricorrente non ha saputo cambiare in meglio il suo atteggiamento a lungo termine. Considerate le circostanze, l'emanazione di un provvedimento amministrativo della durata di soli tre anni rispetta sufficientemente gli interessi privati del ricorrente ed è pertanto proporzionato.

E. 10

Nel suo ricorso A. _____ ha inoltre invocato la violazione dell'art. 8 CEDU, sottolineando che la decisione impugnata limita eccessivamente i suoi contatti e legami affettivi, segnatamente con la figlia minore C. _____, nonché con sua madre e suo fratello.

E. 10.1

La suddetta disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzbürger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, *Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario*, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia

a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).

E. 10.2

In concreto, dagli atti di causa emerge che la figlia e la ex moglie di A. _____ non risiedono in Svizzera. A questo titolo si vedano in particolare: la decisione del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino del 15 settembre 2010 (pag. 2 e 3) in cui si indica la volontà dell'interessato di fare rientro in Italia, a Finale Ligure, così da potere stare vicino alla figlia, il Rapporto di esecuzione della Polizia cantonale del 1° dicembre 2010 in cui si constata che l'ex coniuge e la figlia si sono trasferite a Finale Ligure, vivendo però separati dal ricorrente, nonché lo scritto 8 novembre 2011 della madre dell'interessato in cui ha indicato "sono a disposizione per ospitare mio figlio e mia nipote C. _____ di 8 anni soprattutto nelle festività e vacanze scolastiche". Ciò è pure confermato dalle allegazioni del ricorrente stesso: con lettera dell'8 febbraio 2011 egli afferma che "ciò che era di mia conoscenza, era solo la decisione riguardo la revoca del permesso C, per questo motivo mi sono permesso in passato di recarmi in Svizzera, da mia mamma e la mia famiglia, con mia figlia"; con scritto dell'8 novembre successivo ha indicato "nel mese di febbraio fino a tutt'oggi sto cercando di sistemarmi in Italia, dove risiede anche mia figlia C. _____ con la mamma", nonché nelle osservazioni del 29 febbraio 2009 (pag. 5) ha sostenuto che "il principio della proporzionalità e l'art. 8 cpv. 2 CEDU, imporrebbe comunque al ricorrente di potersi recare dalla madre e nonna, con la figlia, come pure avere contatti con gli altri familiari e persone a lui vicine, essendo profondamente radicato in Svizzera dal 1964" e nelle osservazioni alla duplice del 5 ottobre 2012 (pag. 6) egli ha indicato Finale Ligure quale residenza di D. _____, madre della figlia C. _____. In Svizzera risiede unicamente la madre del ricorrente e non il coniuge o la figlia minorenni: l'art. 8 CEDU non trova pertanto applicazione. Circa la relazione con la madre residente in Svizzera, sebbene l'interessato intrattenga con essa un forte legame affettivo, non è possibile ritenere

l'esistenza, ed egli nemmeno l'allega, delle condizioni eccezionali relative ad un rapporto di dipendenza effettiva e concreta fra loro. Il ricorrente non può dunque prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU. Dalle osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012 emerge infine che dal settembre 2011 A. _____ intrattiene una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino dalla quale dovrebbe aver avuto un figlio nel febbraio 2013, sebbene nessuna informazione complementare in merito sia stata fornita al Tribunale sino ad oggi. Ciò detto, l'analisi di un'eventuale applicazione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU in questo caso può rimanere irrisolta alla luce di quanto esposto al considerando seguente 10.3.

E. 10.3

Anche qualora il ricorrente avesse potuto prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 pag. 22 seg. e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Vista la natura e la gravità delle infrazioni di cui A. _____ si è reso protagonista in Svizzera, l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico prevale manifestamente sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 11. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Le violazioni alla LStup sono cominciate nel 1991 e si sono protratte sino al 2009. La sua attività delittuosa si è dunque manifestata per un lungo periodo ed è stata interrotta unicamente a seguito delle incarcerazioni. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A. _____ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che il divieto d'entrata della durata di tre anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. 12. Ne discende che l'UFM con decisione del 3 aprile 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)